

	C.C.	Pag. 1	Numero 30	Data 30/06/2020
Oggetto: NUOVA IMU 2020: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2020 addì 30 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
SIMONE CAIRO	Sindaco	SI
SERGIO CHIRICO	Consigliere	SI
ENZO MARCHIORI	Consigliere	NO
LAURA CRISTOFOLI	Consigliere	SI
RENZA CAPRA	Consigliere	SI
GIORGIO VERDERIO	Consigliere	SI
FRANCESCO BERNARDELLI	Consigliere	SI
MADDALENA LOVATI	Consigliere	NO
DAVIDE PALMISANO	Consigliere	SI
MAURIZIO PAGANO	Consigliere	SI
PAOLA MAGGIORE	Consigliere	SI
CONDORELLI GRAZIANA	Consigliere	NO
LORENZO FRIGERIO	Consigliere	SI
PATRIZIA MANNI	Consigliere	SI
STEFANO PADOAN	Consigliere	SI
VERONICA VALENTI	Consigliere	NO
MARANO MATTEO	Consigliere	SI

Totale consiglieri presenti **13** - totale consiglieri assenti **4**

Partecipa il Vice Segretario, Valvano Saverio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PAGANO Maurizio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all'articolo 53, comma 16, è stato stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

RICHIAMATO l'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, la deliberazione con cui sono determinate per l'anno successivo le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali.

PREMESSO che con i **commi dal 739 al 783** dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stata istituita la nuova IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al **comma 738**, provvede ad abolire la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal **comma 740**, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili);

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che la nuova IMU si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso), e le loro pertinenze;

VERIFICATO che il **comma 744** conferma la **riserva allo Stato** della quota IMU fino alla misura dello 0,76%, con riferimento ai **fabbricati accatastati nel gruppo D**, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, come già applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo D e ai terreni agricoli, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all' 1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il **comma 748**, che fissa l'**aliquota base per l'abitazione principale**, per i soli fabbricati accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 **e per le relative pertinenze**, nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il **comma 750**, che stabilisce l'**aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1% con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il **comma 751**, che riporta l'**aliquota di base** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "**beni merce**"), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i cd "beni merce" saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il **comma 752**, che consente ai Comuni di modificare l'**aliquota base per i terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il **comma 753**, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO il **comma 754**, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati accatastati nel gruppo D e dai terreni agricoli, pari allo 0,86%, con la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il **comma 756** che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del **comma 757**, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un **apposito prospetto delle aliquote**;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e costituirà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote;

ATTESO che, ai sensi del **comma 767**, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il **comma 777** ha previsto la potestà regolamentare nei limiti di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, consentendo ai Comuni la possibilità di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire la riduzione o l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VISTO il **comma 779** che ha previsto che, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), possono approvare le aliquote e i regolamenti dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

CONSIDERATO che, in adozione delle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
base	minima	massima	
0,50%	0,00%	0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,00%	0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,00%	0,25%	"beni merce"
0,76%	0,00%	1,06%	terreni agricoli
0,86%	0,00%	1,06%	fabbricati gruppo D
0,86%	0,00%	1,06%	altri immobili

RITENUTO opportuno mantenere invariata l'aliquota della nuova IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze pari allo 0,45% solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2020 la **detrazione per abitazione principale**, definita dal **comma 749** dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, a /8 e A/9 e per le relative pertinenze;

Ritenuto di applicare la detrazione di imposta, **comma 749** dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 pari a €200,00 anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari o dagli Enti di Edilizia Residenziale pubblica, comunque

denominati avente la stessa finalità degli IACP , istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 per i quali non compete l'aliquota prevista per le abitazioni principali, ma l'aliquota ordinaria deliberata dal Consiglio Comunale per l'anno 2020.

RITENUTO opportuno prevedere un'unica aliquota IMU pari all'1,06% per le seguenti tipologie di immobile:

- immobili diversi dall'abitazione principale, accatastati nel gruppo catastale A esclusi gli A/10;
- immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale;
- immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C/5;
- immobili accatastati nel gruppo catastale D;
- altri immobili (terreni agricoli e aree fabbricabili);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU), approvato nella seduta odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.6.2020;

VISTO il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2020;

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, determinandole come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%	detrazione € 200,00
abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze	0,00%	esenzione per legge
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale del socio assegnatario e relative pertinenze	0,00%	esenzione per legge
unità immobiliari di proprietà degli IACP o Enti di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati e non, e le relative pertinenze	1,06%	detrazione € 200,00
immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppo catastale A, esclusi gli A/10	1,06%	
immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	1,06%	

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C5	1,06%	
immobili accatastati nel gruppo catastale D	1,06%	quota riservata allo Stato pari allo 0,76%
beni merce	0,00%	
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
aree fabbricabili	1,06%	
terreni agricoli	1,06%	

3. di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) per l'anno 2020 nella misura pari a € 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
4. di applicare la detrazione di imposta, **comma 749** dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 pari a €200,00 anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari o dagli Enti di Edilizia Residenziale pubblica, comunque denominati avente la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 per i quali non compete l'aliquota prevista per le abitazioni principali, ma l'aliquota ordinaria deliberata dal Consiglio Comunale per l'anno 2020.
5. di delegare il Funzionario Responsabile della nuova IMU gli adempimenti previsti dal comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all'informativa al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022", approvato con delibera di Giunta n. 7 del 31.01.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e allegati alla presente,

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale;

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 12 Consiglieri - presenti n. 13;

APPROVA

la presente proposta senza modificazioni, con nove voti favorevoli, quattro astenuti (Consiglieri Frigerio, Manni, Padoan e Marano) e nessun contrario, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata la necessità di procedere con urgenza ai successivi adempimenti,

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 267/2000, con nove voti favorevoli, quattro astenuti (Consiglieri Frigerio, Manni, Padoan e Marano) e nessun contrario, resi nelle forme di legge.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 18/06/2020

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 30/06/2020

OGGETTO: NUOVA IMU 2020: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 18.6.2020

Il Dirigente
F.to Saverio Valvano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 18.6.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Saverio Valvano



COMUNE DI
BRESSO
CITTA' DEL PARCO NORD

C.C.

Pag.
1

Numero
30

Data
30/06/2020

Oggetto:

NUOVA IMU 2020: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente

PAGANO Maurizio

IL Vice Segretario

Valvano Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2020 al 21/07/2020 .

IL MESSO COMUNALE

Bresso, 06/07/2020

06/07/2020

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE